



CITTA' DI COSSATO

COPIA

G.C. n.ro 19 del 05/02/2025

OGGETTO : ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE AD UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di febbraio, alle ore 16:40 in COSSATO ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica, si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in oggetto sono presenti:

		Presente	Assente
1.	MOGGIO ENRICO	Sindaco	X
2.	FURNO MARCHESE CARLO	Vicesindaco	X
3.	ZINNO MARIANO	Assessore	X
4.	BORIN SONIA	Assessore	X
5.	IMPERADORI BARBARA	Assessore	X
6.	POLETTI ROBERTO	Assessore Esterno	X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale CRESCENTINI MICHELE.

Il Signor MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: Istituzione contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (articolo 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il Sindaco,

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica — Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1^a gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- comma 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- Comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o

maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti;
- negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

Dato atto che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno impegnato in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni, pur se non così numerose, comportano comunque un carico di lavoro aggiuntivo in quanto i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7,
- 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00

(duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

Dato atto che:

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o altro strumento tracciabile e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 18/11/2024 ad oggetto "Presentazione al Consiglio Comunale dello stato di attuazione dei programmi e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 dell'11/12/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Preso atto che il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 24/12/2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.el., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

Atteso che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 istituendo appositi capitoli di entrata con uno stanziamento annuo stimato rispettivamente in euro 1.800,00 per le cittadinanze e in euro 900,00 e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente provvedimento);

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 31/10/2024 con cui sono state approvati le tariffe, i diritti, le contribuzioni e i rimborsi dovuti dall'utenza per servizi offerti e sono stati determinati i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2025;

Posto che i contributi amministrativi istituiti con la presente deliberazione costituiscono un aggiornamento della richiamata deliberazione G.C. n. 194/2024 e non sostituiscono tariffe, diritti, rimborsi e contributi ivi determinati;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche se materialmente non ritrascritta.

2) Di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce — per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce — per ciascun atto	€ 300,00

3) Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA o altro strumento tracciabile.

4) Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande.

5) Di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

6) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

7) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l'urgenza di dar corso alle previsioni normative richiamate in premessa e alla conseguente istituzione dei contributi in oggetto.

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ufficio Servizi Demografici
Rag. Simonetta COLLAUTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Dr. Gabriele BORETTI, in qualità di Responsabile Servizi Amministrativi e Demografici, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Servizi Amministrativi e Demografici
Dr. Gabriele BORETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Dr. Alessio FORGIARINI, in qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
Servizi Finanziari
Dr. Alessio FORGIARINI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco,

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizi Amministrativi e Demografici, Dr. Gabriele BORETTI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari, Dr. Alessio FORGIARINI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di dar corso alle previsioni normative richiamate in premessa e alla conseguente istituzione dei contributi in oggetto.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to MOGGIO ENRICO

Il Segretario Generale
F.to CRESCENTINI MICHELE

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 297

- viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19 febbraio 2025 al 06 marzo 2025 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale addì 19 febbraio 2025

L'addetto alla pubblicazione
F.to FORGIARINI ELISA

Il Segretario Generale
F.to CRESCENTINI MICHELE

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data 19 febbraio 2025

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale addì 19 febbraio 2025

Il Segretario Generale
CRESCENTINI MICHELE

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19 febbraio 2025 al 06 marzo 2025 a norma dell'art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Generale

.....

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.